

venditori all'asta per la vendita all'asta di opere d'arte, di oggetti di antiquariato e di oggetti da collezione importati in regime di ammissione temporanea, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli artt. 2, n. 1, 5, n. 4, lett. c), 12, n. 3, e 16, n. 1 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

2) Condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Regno Unito, non avendo tassato secondo il tasso standard il guadagno dei venditori all'asta sulle opere d'arte, gli oggetti da collezione e le di antiquariato importati, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dei suddetti articoli della Sesta direttiva IVA.

Ad avviso della Commissione, sussistono due operazioni imponibili ai fini dell'IVA in caso di importazione e di vendita all'asta: un'importazione di un bene ai sensi dell'art. 7, n. 1, e una cessione di beni ai sensi dell'art. 26 (a).

Contrariamente a quanto sostiene il Regno Unito, il sistema dell'IVA non implica una doppia imposizione, in quanto non viene richiesto che l'IVA al tasso d'importazione venga prima imposta sul valore totale dei beni dopo la vendita, e poi nuovamente imposta, al tasso standard, sul guadagno del venditore all'asta.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 3 de Orense, con ordinanza 24 giugno 2003 nella causa Cristalina Salgado Alonso contro Instituto Nacional de la Seguridad Social e Tesoreria General de la Seguridad Social

(Causa C-306/03)

(2003/C 226/12)

Con ordinanza 24 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 luglio 2003, nella causa Cristalina Salgado Alonso contro Instituto Nacional de la Seguridad Social e Tesoreria General de la Seguridad Social, il Juzgado de lo

Social n° 3 de Orense ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 12 e 39-42 CE, nonché l'art. 45 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 ⁽¹⁾, si oppongano ad una disposizione di diritto nazionale, in base alla quale i contributi per il collocamento a riposo, che l'ente gestore dell'assicurazione contro la disoccupazione ha riscosso in nome di un lavoratore per il periodo in cui quest'ultimo percepiva determinate prestazioni assistenziali per disoccupazione, non sono computabili al fine di coprire i vari periodi minimi stabiliti dalla normativa nazionale e di far sorgere il diritto alla pensione di vecchiaia, allorché, a causa della prolungata situazione di disoccupazione che si intende tutelare, per questo lavoratore risulti materialmente impossibile far valere contributi per il collocamento a riposo diversi da quelli che la legge ha dichiarato invalidi, di modo che solo i lavoratori che hanno fatto uso del diritto di libera circolazione vengono pregiudicati da tale norma nazionale senza poter reclamare il diritto alla pensione nazionale di collocamento a riposo anche se, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 del menzionato regolamento (CEE), quei periodi minimi dovrebbero essere considerati compiuti.
- 2) Se gli artt. 12 e 39-42 CE, nonché l'art. 48, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, si oppongano a disposizioni di diritto nazionale in base alle quali i contributi per il collocamento a riposo, che l'ente gestore dell'assicurazione contro la disoccupazione ha riscosso in nome di un lavoratore per il periodo in cui quest'ultimo percepiva determinate prestazioni assistenziali per disoccupazione, non sono computabili al fine di considerare che la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in base alla normativa di tale Stato membro raggiunga un anno, allorché, in conseguenza della prolungata situazione di disoccupazione che si intende tutelare, per questo lavoratore risulti materialmente impossibile far valere contributi per il collocamento a riposo diversi da quelli dovuti e versati durante la disoccupazione, di modo che solo i lavoratori che hanno fatto uso del diritto di libera circolazione vengono pregiudicati da questa norma nazionale senza poter reclamare il diritto alla pensione nazionale di collocamento a riposo anche se, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 48, n. 1, del menzionato regolamento (CEE), l'ente gestore nazionale non potrebbe essere esonerato dall'obbligo di concedere prestazioni nazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).